

Riccardo Crestani

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

DOCENTE DI FINANZA AZIENDALE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Via G. Giardino, 48/A - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

COD. FISC.: CRS RCR 69P11 A703V - P.IVA: 02605550249

QUESITO

Viene chiesto di indicare quale è il corretto trattamento fiscale della POLIZZA ZURICH a copertura del pregiudizio economico delle spese di sostituzione per i primi 30 giorni di MALATTIA / INFORTUNI per i medici pediatri di libera scelta.

PARERE

Dall'analisi del contratto di assicurazione sottoposto, all'art. 1 risulta che la Compagnia di Assicurazioni "...*corrisponde all'Assicurato che a causa di malattia o infortunio si trova nell'impossibilità di prestare la propria opera e abbia comunicato tale impossibilità alla competente ULSS e quindi sia stato sostituito da altro medico, il rimborso dell'effettiva spesa sostenuta dall'Assicurato stesso -nei limiti riportati all'art. 2- a presentazione di copia della fattura quietanzata per avvenuto pagamento, rilasciatagli dal collega sostituto -come da art. 4-*"

Risulta quindi evidente che si tratta di un contratto da inquadrare nel Ramo di Assicurazioni definito come "Assicurazioni contro gli infortuni, assicurazioni contro le malattie, assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, assicurazioni contro i rischi di impiego, assicurazioni dei rischi agricoli di cui alla lett. A) e B) dell'art. 8 della tariffa allegato A) alla legge n. 1216 del 1961 (rispettivamente assicurazioni dei prodotti del suolo contro intemperie ed altri rischi prima del raccolto ed assicurazioni contro i rischi di mortalità e malattie del bestiame)"

Per tale Ramo l'aliquota di imposta è pari al 2,50%

In merito al trattamento fiscale del premio assicurativo (costo), quest'ultimo risulta un costo inerente in quanto in caso di sinistro, il risarcimento riguarda espressamente ed unicamente attività rientranti nell'attività professionale, che nulla hanno a che fare con la sfera privata del professionista.

In merito al trattamento fiscale del risarcimento, l'Articolo 6 comma 2 del TUIR stabilisce che "...*le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.*"

Nel caso di specie il risarcimento è chiaramente e direttamente legato ad una perdita di reddito (classificato tra i redditi di lavoro autonomo ex Articolo 6 comma 1 TUIR) ed è così direttamente legato, che non viene predefinita forfettariamente una somma da

Riccardo Crestani

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

DOCENTE DI FINANZA AZIENDALE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Via G. Giardino, 48/A - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

COD. FISC.: CRS RCR 69P11 A703V - P.IVA: 02605550249

erogare, ma viene stabilito il risarcimento di una spesa sostenuta dall'assicurato stesso. Poco importa se viene individuato un tetto massimo a questo risarcimento, poiché il tetto massimo fa innanzitutto un riferimento a tariffe professionali ed in secondo luogo viene posto un limite esclusivamente per evitare comportamenti opportunistici.

La imponibilità del risarcimento è anche legata al trattamento fiscale della spesa sostenuta per la sostituzione: poiché la parcella del medico che effettua la sostituzione rientra tra i costi deducibili del soggetto sostituito, il risarcimento rientrerà tra le componenti positive di reddito del medico sostituito, così da non compromettere il carattere di simmetria tra costi e ricavi.

Per queste ragioni è da ritenere deducibile il costo relativo al premio assicurativo, inoltre è da ritenere deducibile il costo per l'attività di sostituzione, e conseguentemente imponibile il risarcimento in caso di sinistro (relativamente al contratto di Assicurazione analizzato).

Riccardo Crestani